

**COMUNE DI MONZA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO  
DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

## **Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Monza, comprensivo di tutte le attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione tecnica ed amministrativa delle polizze già stipulate e da stipularsi.

## **Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.**

Il broker si impegna a fornire esclusivamente con i propri mezzi e con la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, a svolgere le seguenti prestazioni, secondo i tempi, le modalità e con le risorse indicate in sede di gara:

- a) individuazione, analisi e valutazione della situazione assicurativa in corso e dei rischi gravanti sull'Ente;
- b) individuazione delle coperture assicurative occorrenti, con impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle garanzie e al raggiungimento del contenimento dei costi a carico del Comune;
- c) elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza;
- d) collaborazione con i responsabili degli uffici della struttura comunale, mediante la redazione di pareri e/o proposte per ridurre o risolvere problematiche assicurative;
- e) gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- f) assistenza tecnica ed amministrativa in tutte le vicende contrattuali delle polizze (variazioni, scambio di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, ecc.) e assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.) ;
- g) gestione e liquidazione dei sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi (anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio);
- h) gestione dei sinistri in franchigia;
- i) trasmissione periodica riepiloghi informativi sulle polizze;
- j) realizzazione, a proprie spese, della stima, ai fini assicurativi, del valore degli immobili di proprietà, in uso e in locazione del Comune di Monza.
- k) garantire la presenza, con cadenza regolare, presso la sede comunale del responsabile dell'incarico o suo delegato, per il ricevimento del pubblico;

Nel servizio sono ricomprese anche le ulteriori prestazioni offerte dall'aggiudicatario in sede di gara.

## **Art. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI MONZA.**

Le coperture assicurative del Comune di Monza attualmente in corso sono le seguenti:

<i>POLIZZA</i>	<i>COMPAGNIA ASSICURATIVA</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>IMPORTO ANNUO EURO</i>	<i>AGGREGATO FRANCHIGIA</i>
<i>INCENDIO E FURTO</i>	<i>UNIQA</i>	<i>30.06.2011</i>	<i>70.951,38</i>	
<i>RCT/O</i>	<i>UNIQA</i>	<i>30.06.2011</i>	<i>399.330,00</i>	<i>95.000,00</i>
<i>RC PATRIMONIALE</i>	<i>LLOYD'S</i>	<i>3 0.06.011</i>	<i>21.575,30</i>	
<i>INFORTUNI</i>	<i>U.G.F. AURORA</i>	<i>30.06.2011</i>	<i>12.291.98</i>	
<i>KASKO</i>	<i>INASSITALIA</i>	<i>30.06.2011</i>	<i>5.561,50</i>	

## **Art. 4 – Durata**

Il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla data di comunicazione di inizio servizio. L'aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo contrattuale (art.23 legge n.62/2005)

## **Art. 5 – Corrispettivo**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, come da consuetudine di mercato, dalle compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le singole polizze assicurative.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigione offerte in sede di gara e verrà prevista in apposita clausola inserita nei contratti assicurativi (clausola broker).

## **Art. 6 – Programma di lavoro**

Prima della stipula del contratto dovrà essere concordato un programma dettagliato di lavoro con il quale verrà definita la presenza periodica, presso l'ufficio assicurazioni del Comune, del o dei referenti della società aggiudicataria, sulla scorta di quanto offerto in sede di gara, per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale o problematiche.

Nel caso di particolari urgenze, il Dirigente potrà richiedere che le visite da parte del consulente abbiano una cadenza diversa da quella stabilita.

## **Art. 7 - Obblighi del broker aggiudicatario**

Il broker deve impegnarsi, inoltre, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- dovrà svolgere il servizio nell'esclusivo interesse dell'Ente e garantendo il perseguimento degli scopi istituzionali del medesimo;
- nell'espletamento dell'incarico dovrà, inoltre, osservare l'obbligo della diligenza e della correttezza, nonché le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.lgs 209/2005;
- dovrà, altresì, garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative, obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione in suo possesso relativa al rapporto assicurativo;
- non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Monza, né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all'uopo autorizzati.
- l'incarico sarà svolto dalla persona (o persone) indicata nell'offerta di gara, puntualmente e con continuità, senza possibilità di sostituzioni del soggetto stesso nel corso del rapporto contrattuale, salvo il caso di cessazione del vincolo di dipendenza fra l'incaricato e la società di brokeraggio.
- È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni di cui venga in possesso nello svolgimento dell'attività contrattuale, di non divulgarli e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo assenso da parte del Comune.

## **Art. 8 – Divieti**

Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente e/o sottoscrivere atti che possano in qualche modo impegnare l'Ente medesimo.

È fatto, ugualmente, divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa il servizio, anche se siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, prorogata per sette giorni, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

## **Art. 9 – Prerogative del Comune**

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

## **Art. 10 - Verifiche e controlli**

Il Comune potrà controllare con personale proprio (o incaricato) la regolare esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Il Comune per eventuali osservazioni, rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile del servizio o al referente incaricato il cui nominativo dovrà essere comunicato dell'inizio del servizio.

## **Art. 11 - Inadempienze e penalità**

Fermo restando quanto previsto al successivo art.13, l'amministrazione si riserva di applicare, previa comunicazione scritta, per ogni inadempimento o ritardo delle prestazioni richieste, una penale variabile da € 100,00 ad € 5.000,00, determinata in rapporto alla gravità del ritardo, dell'inadempimento o disservizio prodotto, rimessa all'insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Inoltre, nel caso di mancata consegna di atti di gara e/o assicurativi nel termine prescritto verrà applicata una penale pari a :

-€ 100,00 per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni;

-€ 500,00 per ogni giorno di ritardo dal 6 al 10 giorno;

-€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo dall'11 giorno al 30, trascorso tale termine l'amministrazione potrà risolvere il contratto;

Il comune trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al broker, che potrà presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie osservazioni scritte. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare la penale.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui l'amministrazione comunicherà per iscritto l'infrazione e l'importo. Decorso inutilmente tale termine si provvederà, senza preavviso, all'incameramento di una quota della cauzione pari all'ammontare della penale comminata. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e la facoltà dell'amministrazione di procedere alla risoluzione contrattuale.

## **Art. 12 Garanzie**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e del risarcimento dei danni che dovessero derivare a persone o cose, per negligenza, errori od omissioni professionali propri o di dipendenti, associati e/o collaboratori nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre, a pena di decadenza dall'affidamento, una polizza di responsabilità civile professionale con massimale di importo non inferiore ad € 2.500.00,00 e durata pari al periodo dell'appalto.

Il Broker dovrà, inoltre, dimostrare di aver aderito al fondo di garanzia di cui all'art.115 d.lgs. 209/2005.

## **Art. 13 – Risoluzione del Contratto**

Il Comune di Monza si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, con provvedimento amministrativo, nei seguenti casi:

1. per inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
2. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
3. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
4. in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Monza ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
5. in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
6. in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
7. in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto di cui all'art. 109 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005 o cessazione della garanzia di cui all'art. 12;

8. in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi;
9. applicazioni di 3 penali di valore complessivo pari a € 15.000,00 o il raggiungimento di 10 penali nel corso del medesimo anno contrattuale;
10. il mancato reintegro della garanzia fideiussoria, in caso di escussione del deposito di cui all' art. 11;
11. per fatti sopravvenuti non imputabili all'amministrazione che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida all'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà notificare, a mezzo lettera raccomandata A.R., tale circostanza all'Ufficio Assicurazioni del Comune di Monza (o ad altro ufficio preposto).

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

#### **Art. 14 - Cessione del contratto**

Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto, il contratto si intenderà risolto ipso iure, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 15 – Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs, n. 163/2006, prima della stipulazione del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatta dell'osservanza delle clausole contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune di Monza dovesse sostenere per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento, resta salvo per il Comune l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. n. 385/1993. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio della escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine suddetto determinerà la revoca dell'aggiudicazione.

#### **Art. 16 – Spese ed oneri accessori**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le imposte di bollo e di registrazione, i diritti di segreteria e di copia e ogni altro onere presente e futuro che per legge non sia posto a carico della stazione appaltante.

#### **Art. 17 – Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il Foro di Monza.

#### **Art. 18– Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato speciale si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.